

Non si indica l'ammontare dei crediti postergati che gli amministratori hanno pagato, favorendo la controllante rispetto alla generalità degli altri creditori; non si rappresenta ai creditori che **Pasta Zara** ha rimborsato finanziamenti a **Faut** pur sapendo che avrebbe dovuto rispondere nei confronti di **Bank of China** per la garanzia prestata nell'interesse della controllante; non si valutano le azioni che potrebbero essere esercitate sia nei confronti degli amministratori, sia nei confronti della controllante in conseguenza dei pagamenti preferenziali.

1.3. Secondo le reclamanti, **Pasta Zara** s.p.a. si sarebbe appropriata di oltre Euro 21 milioni di **Sace Fct** s.p.a., riscossi, in forza di contratto di mandato, nell'interesse della società di factoring, cui erano stati ceduti i crediti nei confronti di propri clienti.

Rileva il Tribunale che *“anche in questo caso non si vede alcuna valenza decettiva: si tratta dell'inadempimento al contratto di mandato intercorso con **Sace Fct** s.p.a. Neppure le Banche opponenti hanno allegato elementi idonei a connotare di frode tale condotta del debitore”*.

Secondo le reclamanti il Tribunale *“commette un evidente errore perché non coglie che il comportamento rilevante non è l'inadempimento verso **Sace Fct** in sé considerato, bensì il fatto che tale inadempimento è stato determinato per creare una disponibilità che ha consentito di trovare il mezzo per pagare integralmente e preferenzialmente la propria controllante, con un illecito che coinvolge sia gli amministratori di **Pasta Zara** (che il pagamento hanno effettuato) sia gli*

amministratori di [redacted] che etero-dirigevano Pasta Zara a vantaggio di [redacted] medesima” (pag. 28 del reclamo).

La Corte ritiene che la vicenda, che rappresenta anche l’oggetto del reclamo proposta [redacted] s.p.a. (v. *infra sub 6*), non sia stata adeguatamente valutata dal Tribunale di Treviso.

Il 20 ottobre 2016 [redacted] s.p.a. concludeva con Pasta Zara s.p.a. un contratto di cessione di crediti nei confronti dei clienti del pastificio.

La cessione non era notificata ai debitori ceduti, in quanto Pasta Zara s.p.a. assumeva l’incarico d’incassare i crediti per conto della cessionaria, impegnandosi a trasferire a [redacted] s.p.a. le somme di denaro riscosse.

Il mandato era disciplinato dall’art. 4 del contratto, in cui si legge che *“il cedente accetta il mandato conferitogli impegnandosi a operare con la massima diligenza e facendosi carico di ogni adempimento inerente alla gestione ed incasso dei crediti ceduti, compresi eventuali solleciti di pagamento, seguendo le istruzioni eventualmente ricevute dal Factor ed astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano pregiudicare la posizione del Factor medesimo”*.

Il punto 4.2. della medesima clausola prevede che *“il cedente dovrà trasferire al Factor le somme ricevute dal debitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’incasso sul conto corrente indicato dal Factor cedente”*.

[redacted] s.p.a. non si atteneva alla disposizione suddetta.

Nel corso del 2017, **Sace Fct** s.p.a. apprendeva che la cedente aveva incassato dai clienti una parte molto significativa dei crediti ceduti, senza provvedere a trasferire gli incassi.

Il 25 ottobre 2017 **Sace Fct** s.p.a. esigeva, senza alcun esito, l'immediata corresponsione dell'importo complessivo di Euro 21.376.094,25.

Come riconosciuto dal Tribunale, **Pasta Zara** s.p.a. è stata senz'altro inadempiente all'obbligazione che discende dal rapporto di mandato, essendosi appropriata di denaro che già apparteneva a **Sace Fct** s.p.a. e che, in ragione della natura pubblicitaria di questa società, era da considerare denaro pubblico.

Infatti, in forza della cessione *pro soluto*, i crediti erano passati nella titolarità di **Sace Fct** s.p.a., sicché al momento della riscossione **Pasta Zara** s.p.a. incassava denaro che non le apparteneva: l'averlo trattenuto costituisce un'indebita appropriazione.

Di questa vicenda e della conseguente responsabilità degli amministratori non si fa parola nella relazione dell'attestatore e poi in quella dei commissari.

La resistente afferma che *"l'informativa in merito ai rapporti intercorrenti tra la società e **Sace Fct** s.p.a. era in primis contenuta nella domanda di ammissione al concordato preventivo"*.

Alle pagine 78-79 del ricorso, dopo avere dato atto dell'esistenza del debito, si legge: *"Pur a fronte di contestazioni mosse da taluni dei creditori finanziari in parola, la Società ha ritenuto di qualificare come chirografi i crediti discendenti dai rapporti di factoring (pur in presenza di incassi diretti da parte della Società,*

sia prima che dopo il deposito del Ricorso di Pre-Concordato) sulla base delle valutazioni effettuate dai propri legali e corroborate da due appositi pareri legali (all'uopo richiesti dalla Società) redatti dal prof. avv. **Stefano Ambrosini** e resi disponibili anche all'attestatore **Massimo De Dominicis**. Copia di tali pareri è ovviamente a disposizione degli Organi della Procedura. In prossimità della scadenza del termine per il deposito del presente ricorso, la Società ha avuto notizia del deposito, da parte di **SACE**, di un ricorso ex art. 702-bis C.P.G. avente ad oggetto l'accertamento della natura/rango dei crediti vantati da tale istituto verso la Società ai sensi dei rapporti di factoring qui in commento. La Società ha comunque ritenuto di mantenere l'impostazione sopra descritta".

Dunque, si accenna alla controversia sulla natura chirografaria o privilegiata del debito, ma nulla si dice circa il fatto che **Pasta Zara** s.p.a. si è appropriata di denaro che era di **Sace Fci** s.p.a., riscuotendolo dai debitori ceduti e non trasferendolo alla mandante che era divenuta titolare dei crediti.

Poiché le banche reclamanti affermano che il denaro è stato utilizzato per consentire il rientro del debito verso la controllante, **Pasta Zara** s.p.a. ha così replicato: "preme censurare la gravità delle affermazioni delle reclamanti – non sorrette da alcuna prova ed in merito alle quali la Società ed i propri organi sociali si riservano di agire in ogni sede opportuna – circa il "fatto che tale inadempimento è stato determinante per creare una disponibilità che ha consentito di trovare il mezzo per pagare integralmente e preferenzialmente la propria controllante, con un illecito che coinvolge sia gli amministratori di **Pasta Zara** (che il pagamento hanno

effettuato) sia gli amministratori di [redacted] che etero-dirigevano [redacted] a vantaggio di [redacted] medesima". Si tratta di affermazioni – gravi – destituite di qualsivoglia fondamento, dovendosi peraltro (nuovamente) rammentare che sino alla seconda metà del 2017 anche le Reclamanti – così come gli altri creditori finanziari di [redacted] - hanno beneficiato (senza mai nulla opporre) di rimborsi da parte della Società" (pag. 46 comparsa di costituzione).

La Corte rileva che, fermo restando che è certo che [redacted] abbia ricevuto dei pagamenti preferenziali (v. quanto esposto ai punti precedenti), non è possibile stabilire come il denaro di [redacted] s.p.a. sia stato utilizzato, poiché – come s'è visto – manca un approfondimento della vicenda da parte dell'attestatore e dei commissari. Non può quindi dirsi che quanto riscosso dai debitori ceduti venisse trasferito alla controllante ovvero contribuisse a formare la provvista utilizzata per rimborsare la controllante. Deve tuttavia evidenziarsi che, anche per quanto attiene all'utilizzo del denaro di [redacted] s.p.a., la condotta degli amministratori di [redacted] s.p.a. non è stata affatto esaminata dall'attestatore e dai commissari, sicché è innegabile, anche sotto questo aspetto, la sussistenza di un deficit informativo dei creditori nel momento in cui erano chiamati a votare.

Non vi è poi dubbio che la condotta di appropriazione del denaro di [redacted] (a differenza dei pagamenti preferenziali) abbia danneggiato quest'ultima società e non anche la generalità dei creditori. Non per questo la condotta degli amministratori poteva essere taciuta ai creditori e trascurata dai commissari, la cui

relazione dev'essere particolareggiata anche "sulla condotta del debitore", come espressamente prevede l'art. 172 l.fall.

1.4. Le banche reclamanti affermano che, con la deliberazione assembleare del 19 luglio 2016, fu autorizzata la distribuzione di riserve per Euro 3.700.000,00, attuata nel febbraio 2017, sebbene già nel luglio 2016 Pasta Zara s.p.a. si trovasse in situazione di crisi, aggravatasi nel 2017. Con tale distribuzione, gli amministratori, eterodiretti da Flau, beneficiavano la controllante a discapito di tutti gli altri creditori.

Secondo il Tribunale, *"anche in questo caso non si tratta di circostanze di fatto occultate dalla società debitrice, ma di fatti correttamente portati all'attenzione dei creditori e degli organi della procedura, oggetto di contrapposta valutazione delle parti in punto di responsabilità degli amministratori e revocabilità dei pagamenti"*.

Tale affermazione non trova alcun riscontro né nella relazione ex art. 161 né nella relazione ex art. 172 l.fall. In particolare, il ricorso della società non fa menzione della distribuzione di riserve e l'attestatore omette di riferirne. Poiché la distribuzione è avvenuta nel 2017, è difficile pensare che le omissioni siano conseguenza di mera dimenticanza. In ogni caso, il Tribunale erra quando sostiene che i fatti sono stati portati a conoscenza dei creditori.

La resistente afferma che *"quanto alla distribuzione di dividendi ed agli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, si tratta di circostanze di cui la Società ha fatto piena disclosure e la cui legittimità/revocabilità è rimessa alla*

valutazione dei creditori e degli Organi della Procedura, dovendosi tuttavia sottolineare che, già nella propria memoria difensiva sub fascicolo di primo grado, la Società aveva ricordato alle odierne Reclamanti come tanto la distribuzione in parola quanto i pagamenti degli emolumenti non fossero intervenuti nell'anno anteriore al deposito della domanda concordataria (e, dunque non fossero suscettibili di azione revocatoria fallimentare)".

La distribuzione delle riserve è avvenuta nel febbraio 2017, quando - stando alla relazione dei commissari - Pasta Zara s.p.a. già si trovava in una situazione di crisi. Era pertanto doveroso, da parte dei commissari, accertare se la distribuzione delle riserve fosse legittima oppure se integrasse un illecito degli amministratori. La questione non è stata da loro affrontata, visto che nella relazione ex art. 172 l.fall. non se ne parla, così come non se ne fa menzione nelle note depositate il 31 luglio 2019.

1.5. Secondo Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a. e Banco delle Tre Venezie s.p.a., il riconoscimento agli amministratori di Pasta Zara s.p.a. (il consiglio di amministrazione è composto da tre persone: Bragagnolo Enrico, Bragagnolo Umberto, e Bragagnolo Arianna) di compensi per Euro 2.570.000,00 nel corso del 2015, di Euro 3.375.000,00 nel corso del 2016 e di Euro 2.570.000,00 nel corso del 2017 era del tutto sproporzionato, in considerazione della situazione di crisi in cui si trovava la società.

Il Tribunale di Treviso ha sostenuto che anche questo fatto non è stato taciuto ai creditori, che rimanevano liberi di valutarlo.

La Corte rileva che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, del compenso riconosciuto agli amministratori non si parla né nel ricorso né nella relazione ex art. 161 e neppure nella relazione dei commissari.

La corresponsione dei compensi emergeva verosimilmente dalle scritture contabili, ma i creditori non erano onerati dall'esaminare la contabilità di Pasta Zara s.p.a., come hanno fatto le banche reclamanti, potendo confidare sulla completezza delle informazioni loro fornite dalla ricorrente, dall'attestatore e dai commissari.

1.6. Le reclamanti affermano che l'operazione posta in essere da Hfauf Italia s.p.a., Pasta Zara s.p.a. e Casillo Partecipazioni s.r.l. abbia pregiudicato Pasta Zara s.p.a. ed i suoi creditori, sostituendo un debitore solvibile con la controllante.

La resistente obietta che l'"operazione Casillo" è stata dettagliatamente descritta dalla società *"e la valutazione in merito ad eventuali conseguenti pregiudizi spetta, evidentemente, alla autonoma valutazione dei creditori, in ciò supportati dall'operato degli Organi della Procedura (che nessun pregiudizio hanno rilevato)"* (pag. 62 della comparsa di costituzione).

In data 25 maggio 2016, Pasta Zara s.p.a. cedette il credito di Euro 6.927.034,72, che vantava nei confronti di Grandi Molini Italiani s.p.a., a Casillo Partecipazioni s.r.l. per un prezzo corrispondente al suo valore nominale. Intervenne Hfauf Italia s.p.a., che si accollò il debito, con liberazione di Casillo Partecipazioni s.r.l.

All'esito dell'operazione, **Pasta Zara** s.p.a. si ritrovò come debitrice, al posto di **Grandi Molini Italiani** s.p.a., la propria controllante.

Secondo il Tribunale, *“anche in questo caso gli elementi essenziali dell'operazione sono stati correttamente portati all'attenzione dei creditori: ciò che differenzia la posizione del debitore rispetto a quella delle Banche opponenti è la qualificazione della condotta degli amministratori (atto di mala gestio secondo le banche, atto legittimo secondo la debitrice): ma di nuovo si tratta di contrapposte valutazioni che sono fisiologiche nella dinamica della procedura. Semmai la qualificazione della condotta degli amministratori assume rilievo ai fini della comparazione dello scenario concordatario con gli scenari alternativi ai fini del giudizio sulla miglior soddisfazione dei creditori”*.

Di questa operazione si parla nel ricorso, ove a pag. 55 si può leggere che **Pasta Zara**, in data 25 maggio 2016 ha ceduto pro soluto a **Casillo Partecipazioni S.r.l.** (**Casillo**) il proprio credito di complessivi nominali Euro 6.927.034,72 nei confronti di **Grandi Molini Italiani S.p.A.** (**GMI**), a fronte di un prezzo pari all'importo nominale del credito e da corrisondersi in una unica soluzione entro i successivi cinque anni. Ai sensi del medesimo contratto, **Pasta Zara** ha contestualmente acconsentito (tra l'altro) alla stipula tra **Casillo** e **Cfa** di un separato accordo di accollo liberatorio, effettivamente sottoscritto in data 19 marzo 2018. In forza di tale ultimo accordo, **Cfa** si è accollata – con effetto liberatorio – il debito di **Casillo** nei confronti della Società, subentrando nella titolarità del credito verso **GMI** e surrogandosi nei diritti di **Casillo** nei confronti di

[redacted] medesima. Alla Data di Riferimento, pertanto, rispettivamente: (i) [redacted] è debitrice nei confronti di [redacted] dell'importo di Euro 6.927.034,72 in virtù dell'accollo liberatorio sopra descritto; e (ii) [redacted] è creditrice nei confronti di [redacted] per pari importo. Preme tuttavia segnalare che [redacted] è assoggettata a procedura di concordato preventivo, già omologata dal Tribunale di Rovigo, e che, pertanto, [redacted] vedrà soddisfatte le sue ragioni di credito (aventi rango chirografario) nella misura parziale prevista dalla proposta concordataria di [redacted].

Nulla dice l'attestatore dell'operazione, la quale non viene esaminata neppure dai commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l. fall. Essi la descrivono sommariamente, in risposta alle osservazioni delle banche creditrici, a pag. 6 delle note datate 31 luglio 2019, concludendo: "Alla data odierna, pertanto, [redacted] risulta: (i) debitrice nei confronti di [redacted] per un importo pari ad Euro 6.927.034,72; e (ii) creditrice nei confronti di [redacted] per analogo importo, in relazione al quale [redacted] non ha ancora ricevuto alcun pagamento da parte di [redacted]. Detto pagamento avverrà comunque nei limiti della percentuale offerta ai creditori chirografari della "Classe C", pari al 30%, in tre tranches di uguale importo scadenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020.

Sulla base della suesposta ricostruzione e delle informazioni fino a oggi raccolte, pare ai Commissari che non vi siano comportamenti che possano dar luogo all'esercizio di fruttuose azioni di responsabilità, ovviamente ferma restando,

anche in questo caso, la possibilità di agire, da parte dei singoli creditori, ex art.

~~2394 c.c.~~ qualora essi ritengano invece esistenti comportamenti per loro pregiudizievoli".

La conclusione cui giungono i commissari è immotivata, non spiegando minimamente perché non sarebbero esperibili "fruttuose azioni di responsabilità".

Invero, rimane oscuro il significato economico dell'operazione e quale fosse l'interesse di ~~Pasta Zara~~ s.p.a. alla sostituzione del debitore.

E' ipotizzabile che l'operazione servisse alla controllante per regolare precedenti rapporti con ~~Casillo Partecipazioni~~ s.r.l., come si intuisce dal fatto che non risulterebbe la pattuizione di un corrispettivo per l'accollo del debito (consistente nel prezzo della cessione del credito verso ~~Grandi Molini~~) di ~~Casillo~~ nei confronti di ~~Pasta Zara~~ s.p.a. ed anzi fu ~~Ffauf~~ a prestare garanzie a favore di ~~Casillo~~, senza un'apparente giustificazione (si legge sempre nella nota dei commissari che: "in data 25 maggio 2016 ~~Ffauf~~ consegnava a ~~Casillo~~ una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta, rilasciata da Veneto Banca, a copertura delle proprie obbligazioni ai sensi della scrittura privata, garanzia bancaria a sua volta contro-garantita da un pegno ~~su conto corrente~~").

Diversamente non si capirebbe perché ~~Casillo Partecipazioni~~ s.p.a. abbia acquistato un credito nei confronti di ~~Grandi Molini~~ per un prezzo esattamente corrispondente al valore nominale del credito stesso.

In ogni caso, la carenza di documentazione consente di formulare mere ipotesi.

Neppure nel ricorso per ammissione al concordato – ove, come si è visto, l'operazione viene sommariamente descritta – si offrivano ai creditori spiegazioni circa il suo significato economico. Si puntualizzava, invece, che *“la società ha ritenuto di svalutare integralmente il proprio credito di Euro 6.927.034,72 nei confronti della controllante [redacted] discendente dalla articolata operazione finanziaria”*, salvo ipotizzare la compensazione con debiti per royalties conseguenti all'utilizzo di marchi di proprietà della controllante, *“in ragione del fatto che, fatta salva la suddetta soddisfazione mediante compensazione, allo stato attuale [redacted] non sarebbe in grado di far fronte al pagamento per cassa del suo debito nei confronti della Società: la controllante si trova infatti in una temporanea situazione di tensione finanziaria ed ha avviato interlocuzioni e contatti con i propri principali creditori al fine di rinegoziare i termini e condizioni della propria esposizione”* (pag. 56 del ricorso).

Il debito per royalties è un debito futuro, incerto nel *quantum*, e la sua consistenza dipenderà dal proficuo svolgimento dell'attività d'impresa da parte di **Pasta Zara** s.p.a. (v. pag. 23 della relazione dei commissari). La perdita del credito di Euro 6.927.034,72 è invece certa ed attuale.

Della compensazione i commissari non parlano. Invero, nella nota del 31 luglio 2019 i commissari si sono limitati a riportare la descrizione dell'operazione contenuta in ricorso. Si ha così conferma che essi non hanno compiuto alcun approfondimento.

Certo è che **Pasta Zara** s.p.a. non sembra avere tratto alcun beneficio dall'operazione e, così stando le cose, difficilmente può escludersi la responsabilità degli amministratori, come superficialmente dichiarato dai commissari. Il consenso all'accollo liberatorio del debito per il prezzo della cessione da parte di **[redacted]** ha danneggiato **Pasta Zara** s.p.a., che avrebbe potuto opporre in compensazione il suo credito nei confronti di **Casillo Partecipazioni** ai debiti per forniture nei confronti della medesima società: debiti per quasi quattordici milioni di euro che invece ha poi pagato nei primi mesi del 2018 (tali pagamenti sono stati indicati a pag. 62 della relazione dei commissari, i quali ne hanno indicato la natura preferenziale).

Non può quindi condividersi la motivazione del decreto impugnato, né quando il Tribunale afferma che *“gli elementi essenziali dell'operazione sono stati correttamente portati all'attenzione dei creditori”* (difetta, infatti, qualunque spiegazione dell'utilità dell'operazione per **Pasta Zara** s.p.a., la cui finalità rimane taciuta), né quando sostiene che l'ipotezzata (dalle banche opponenti) responsabilità degli amministratori (come si è visto superficialmente negata da parte dei commissari) rientri tra le *“contrapposte valutazioni che sono fisiologiche nella dinamica della procedura”*.

Neppure è vero che, come conclude il Tribunale, *“la qualificazione della condotta degli amministratori assume rilievo ai fini della comparazione dello scenario concordatario con gli scenari alternativi ai fini del giudizio sulla miglior soddisfazione dei creditori”*, poiché i creditori hanno diritto di essere informati sulla corretta amministrazione della società a prescindere dalla convenienza

economica di una procedura rispetto ad un'altra. Peraltro, anche sotto questo profilo "comparativo", i commissari hanno trascurato di valutare la vicenda in esame.

1.7. Sostengono le reclamanti che non sia stata segnalata ai creditori la falsità delle informazioni fornite ai titolari delle obbligazioni denominate "Pasta Zara 2015-2020 - 6,5%" (c.d. "Mini-bond" per Euro 5.000.000,00), ai quali, con lettera del 10 agosto 2017, *"era fatto credere che il covenant finanziario era stato ripristinato anche grazie alla rinuncia del credito per finanziamento soci che la [redacted] aveva nei confronti di Pasta Zara Spa, il cui importo è ora stato imputato a riserva per futuro aumento di capitale"*, mentre non solo [redacted] s.p.a. non aveva convertito i propri finanziamenti in conto futuro aumento di capitale, ma ne aveva altresì ricevuto il rimborso".

La resistente non contesta il fatto suddetto, ma afferma che il prestito obbligazionario è stato emesso da Pasta Zara s.p.a. con l'assistenza di [redacted] Internazionale ([redacted]), tanto che l'amministratore delegato della banca se ne sarebbe fatto un vanto dichiarando in un comunicato stampa del 30 marzo 2015 che *"con questa operazione [i.e.: l'emissione del Prestito Obbligazionario] [redacted] si conferma operatore leader in Italia nel mercato dei Mini-bond al fianco di aziende che intendono reperire risorse destinate a percorsi di sviluppo di medio-lungo periodo"* (pagg. 30-31 della comparsa di costituzione).

E' appena il caso di osservare che la collaborazione di [redacted] non ha alcun rilievo, poiché l'illecito non è consistito nell'emissione del prestito obbligazionario, ma

nell'aver fornito false informazioni ai titolari delle obbligazioni. A tale condotta degli amministratori, successiva all'emissione, non risulta che abbia concorso

[REDACTED]. Tuttavia, se anche così fosse, non per questo la vicenda doveva essere taciuta ai creditori concorsuali.

Nel ricorso si riferisce dell'emissione del mini-bond, precisando *“che i proventi derivanti dalla sua sottoscrizione sono stati utilizzati dalla Società per lo svolgimento del proprio core business e per sostenere la crescita della Società stessa, rafforzandone la struttura finanziaria”* (pag. 26 del ricorso). Non si fa però menzione delle false comunicazioni fornite nel 2017 agli investitori.

Nella relazione dei commissari si legge esclusivamente che i titolari di tali obbligazioni sono posti nella classe 4 e ne è prevista la soddisfazione per il 33% del valore nominale.

Sulla falsità del contenuto della lettera del 10 agosto 2017 non vi possono essere dubbi ed è stata implicitamente riconosciuta dal Tribunale, il quale ha affermato che fu prospettato agli obbligazionisti, nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, la presenza di riserve superiore a quelle effettive (*“Ai sensi del regolamento che disciplinava l'emissione da parte di **[REDACTED]** del prestito obbligazionario (c.d. Mini-bond) per euro 5.000.000,00 denominato **[REDACTED]** 2015-2020 - 6,5%”, l'organo amministrativo di **[REDACTED]** doveva predisporre e pubblicare sul sito della società le situazioni infra-annuali al 30 giugno di ciascun anno al fine di dimostrare il rispetto dei c.d. covenant finanziari. Rilevano le Banche che nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, allo scopo di indurre in errore gli*

obbligazionisti, fu esposto un valore delle riserve superiore a quello reale (52,3 milioni contro un valore effettivo non superiore a 17,6 milioni di euro). Risulta infatti, confrontando i dati ufficiali di bilancio di **Pasta Zara** al 31 dicembre 2016 e 2017, che le riserve di **Pasta Zara** erano pari complessivamente a circa 17,6 milioni al 31/12/2016 e, senza registrare alcun incremento, le stesse risultavano erose a fine 2017. Riguardo a tale contestazione **Pasta Zara** si è limitata a osservare "come, ai fini della procedura concordataria, i dati della società siano stati oggetto dell'attestazione di veridicità da parte del professionista terzo indipendente dott. **Massimo De Dominicis** (nonché verificati dai Commissari Giudiziali)": il che dimostrerebbe "la natura del tutto strumentale delle allegazioni degli oppositori". Tale ragionamento della debitrice non convince, perché risolve il problema con un'invocazione all'autorità dell'attestatore, che purtroppo però è un essere fallibile, sicché la sua attestazione di veridicità non varrebbe certo a sanare una condotta della debitrice rilevante ai fini dell'art. 173 l. fall.).

Senonché da tale premessa il Tribunale non trae le necessarie conseguenze, ossia che l'attestazione del professionista, in quanto inveritiera su tale non trascurabile aspetto, perde di credibilità anche nel resto.

Conclude il Tribunale affermando che "non si vede quale influenza possa avere il fatto denunciato (falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della società in un bilancio infra-annuale pubblicato solo sul sito della società per informare gli obbligazionisti che già avevano sottoscritto il prestito obbligazionario) sul voto dei creditori, posto che l'informazione errata non risulta abbia concretamente

danneggiato gli obbligazionisti, né impedito loro di accedere ad un'informazione corretta, seppure con sei mesi di ritardo, al momento cioè della pubblicazione del bilancio al 31/12/2017. Il fatto appare comunque irrilevante a fronte delle dimensioni del concordato (circa 240 milioni di euro di attivo e 295 milioni di euro di passivo)".

Tale conclusione non è condivisibile. I creditori, titolari delle obbligazioni, sono stati concretamente danneggiati dalla falsa prospettazione delle riserve della società, poiché hanno fatto affidamento sulla possibilità di ottenere il rimborso dei titoli: possibilità che invece non sussisteva. Che poi gli obbligazionisti potessero accorgersi della reale consistenza delle riserve esaminando il bilancio al 31 dicembre 2017 non esclude la gravità della falsa comunicazione.

Non può neppure dirsi che il fatto sia irrilevante poiché il complessivo credito degli obbligazionisti è di modesto importo rispetto "alle dimensioni del concordato". Come già s'è detto, i creditori (tutti i creditori e non solo i titolari di obbligazioni) hanno diritto di essere adeguatamente informati sulle modalità di amministrazione della società e sugli eventuali illeciti commessi dagli amministratori (informazione che non è stata a loro fornita né nel ricorso né nella relazione ex art. 161 l. fall. e neppure dai commissari), fermo il loro diritto di valutare liberamente i fatti ai fini dell'approvazione della proposta.